

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Criteri e modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi (comma 1, lettera b). Requisiti e modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri (comma 3).

1. Premesse

1.1. La Regione Piemonte tutela e promuove l'attività della falconeria, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, favorendo l'addestramento e l'allenamento delle specie appartenenti all'Ordine dei Falconiformi, rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all'impegno sociale all'interno delle comunità.

1.2. In attuazione della legge regionale 5/2018, l'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi (articolo 14, comma 1, lettera b) e il Registro provinciale dei falconieri (articolo 14, comma 3) sono disciplinati dal presente documento in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari.

2. Definizione di falconiere e detentore

2.1. Ai fini della presente disciplina è definito falconiere colui che impiega il falco nell'esercizio dell'attività venatoria; è definito detentore colui che possiede un falco con cui non esercita l'attività venatoria.

3. Criteri, modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi

3.1. I falconieri e i detentori sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo, nel rispetto della vigente disciplina di settore.

3.2. Per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei falchi è possibile l'utilizzo di specifici strumenti di gestione, quali ad esempio, cappucci, geti, girelle, lunghe, blocchi, pertiche. Tali strumenti solo utilizzabili anche durante la detenzione e la fase di riposo del rapace.

3.3. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove dei falchi, così come durante l'esercizio venatorio, è obbligatorio l'utilizzo di apparecchiature che permettono il controllo dell'animale, esclusivamente tramite sistemi di posizionamento volti ad una corretta e continua verifica della posizione dell'animale durante le attività di volo e maneggio.

3.4. È vietato l'addestramento o l'allenamento di falchi all'interno di aree protette e zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dalla normativa vigente.

4. Registro provinciale dei falconieri

4.1. È istituito, presso le Province e la Città Metropolitana di Torino, il Registro provinciale dei falconieri residenti nella Regione Piemonte, al quale si iscrivono, in due distinte sezioni (falconieri e detentori), quanti intendono esercitare attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi, sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre attività.

4.2. Alla Provincia e Città Metropolitana di Torino compete l'attività istruttoria inerente alla gestione del rispettivo Registro provinciale dei falconieri.

5. Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri

5.1. I candidati che intendono iscriversi al Registro provinciale dei falconieri devono presentare domanda alla Provincia o Città Metropolitana di Torino. Alla domanda vanno allegati:

- *curriculum vitae* e professionale con particolare riferimento alle competenze ed esperienze in materia di falconeria;
- documentazione attestante la provenienza e il regolare possesso dei rapaci di proprietà;
- documentazione attestante il rispetto della normativa sanitaria in materia di benessere animale durante tutte le fasi di possesso, trasporto, lavoro e riposo.

5.2. Ai fini dell'iscrizione al Registro, sezione falconieri, l'interessato deve sostenere un esame consistente in una prova scritta e un colloquio riguardante tutte le materie già previste per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco. Il candidato deve in ogni caso fornire alla commissione d'esame l'attestazione dell'avvenuta formazione in materia di falconeria, ottenuta con la frequentazione di un corso della durata di 40 ore di cui almeno 20 costituite da prove pratiche, organizzato da un ente di formazione o da un'associazione avente comprovata esperienza nel settore.

5.3. Se il candidato supera la parte di esame attinente l'esercizio dell'attività venatoria, ma non quella relativa alle principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco può, in una sessione successiva, sostenere soltanto la prova scritta ed il colloquio per tale ultima parte.

5.4. Coloro che richiedono iscrizione alla sezione detentori o la richiedono alla sezione falconieri e sono già in possesso dell'abilitazione venatoria, possono, in alternativa all'esame disciplinato dal punto 5.2., sostenere solo un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco e fornire l'attestazione dell'avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2.

5.5. L'esame di cui al punto 5.2. e i colloqui di cui ai punti 5.4. e 6.1. si svolgono presso le sedi delle Province e Città Metropolitana di Torino, avanti alle commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, di cui alla legge regionale 5/2018, integrate con un esperto in materia di falconeria. Nelle fasi preliminari di attuazione della presente disciplina è ammessa, in sostituzione dell'esperto in materia di falconeria, l'integrazione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria con funzionari, competenti per materia, interni alle amministrazioni.

5.6. L'attestazione dell'avvenuta formazione in materia di falconeria di cui al precedente punto 5.2. può essere rilasciata anche a soggetti non residenti nella Regione Piemonte purché essi siano in grado di dimostrare l'operatività nel territorio regionale piemontese.

5.7. Al superamento dell'esame e dei colloqui di cui ai punti 5.2., 5.4. e 6.1. è rilasciato un apposito attestato di falconiere o detentore, conseguito il quale, l'interessato è tenuto a seguire un periodo, non inferiore a un anno, di affiancamento ad un soggetto già iscritto al Registro di cui al punto 4.

5.8. A condizione di reciprocità con la Regione Piemonte, ai fini dell'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri, sono idonee attestazioni rilasciate anche da altre regioni italiane.

5.9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria con il falco è altresì necessario il possesso del tesserino venatorio su cui va riportata l'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri e gli ambiti di caccia in cui si è ammessi.

5.10. Sono esclusi dall'obbligo di possesso del tesserino venatorio i detentori di cui al punto 2.1.

5.11. Con l'iscrizione al Registro di cui al punto 4, il falconiere e il detentore possono esercitare l'attività di addestramento ed allenamento e gare dei falchi durante l'intero periodo dell'anno nelle zone del territorio piemontese:

- di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

- istituite nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, per esercitare l'attività di addestramento ed allenamento e gare.

5.12. Tali attività sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) del medesimo articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, senza predazione di fauna selvatica nei periodi di caccia chiusa; fanno eccezione le zone di addestramento e allenamento con facoltà di sparo con l'utilizzo di fauna da allevamento.

5.13. I falconieri e i detentori iscritti al Registro di cui al punto 4 per partecipare a manifestazioni, fiere e Parchi a tema devono essere muniti dei relativi permessi rilasciati, nel rispetto della normativa di settore, dagli enti territoriali competenti, nel rispetto delle tempistiche previste dagli enti stessi.

5.14. L'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri ha durata di dieci anni. Al fine di ottenere il rinnovo dell'attestato di falconiere o detentore, l'interessato deve presentare la stessa documentazione, aggiornata, di cui al punto 5.1.

Il falconiere o il detentore vengono cancellati dal Registro provinciale dei falconieri per una delle seguenti cause:

a) Rinunzia – l'interessato può in ogni momento rinunciare all'iscrizione mediante comunicazione scritta alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino;

b) Decadenza – l'interessato decade da ogni suo diritto relativo all'iscrizione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) Revoca – la revoca dell'iscrizione è disposta, previa diffida della Provincia o della Città Metropolitana di Torino, per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.

5.15. Con proprio provvedimento il settore regionale competente in materia di caccia definisce il format unico del Registro provinciale dei falconieri gestito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino.

6. Norme transitorie

6.1. Fino al 31 dicembre 2022, in alternativa al superamento dell'esame di cui al punto 5.2. e al colloquio di cui al punto 5.4., possono chiedere l'iscrizione ad entrambe le sezioni del Registro provinciale dei falconieri coloro che attestano il possesso dell'animale e contestualmente possiedono documentabili esperienze pregresse almeno biennali nell'attività di falconeria idonee a dimostrare una comprovata capacità nella detenzione o maneggio di rapaci. È obbligatorio in ogni caso sostenere un colloquio atto a dimostrare le principali nozioni di gestione, mantenimento, addestramento del falco.

6.2. Il periodo di affiancamento di cui al punto 5.7. non è richiesto fino al 31 dicembre 2022.